



Decisione/1878/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5750/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Giuseppe Lepore - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Paola Balducci - Componente

Accursio Gallo - Componente

Loredana Germanò - Componente

Federico Salinari - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5750/TFNSVE/2025-2026, 5750 Ricorso proposto dalla società ASD BORGOMANERO 1961 (matricola 71080) contro la società BORGOSIA CALCIO A.S.D. (matricola 937859) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori LUKIV DENIS (matricola 2243529) e CERUTTI RICCARDO (matricola 2842586)

In data 30.06.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha incardinato procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Lukiv Denis (Matricola 2243529) e di tesseramento per Cerutti Riccardo (Matricola 2842586).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso si siano determinati i premi di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

I premi sono stati determinati nei seguenti importi: Lukiv Denis (Matricola 2243529) nella misura di euro 346,00 (trecentoquarantasei/00), Cerutti Riccardo (Matricola 2842586) nella misura di euro 200,00 (duecento/00), per un importo complessivo pari ad euro 546,00 (cinquecentoquarantasei/00), come da citate attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.



All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda, relativamente al solo calciatore Lukis Denis;
- rilevato che non rientra nella competenza del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, il riconoscimento, in primo grado, del premio di tesseramento;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società BORGOSIA CALCIO A.S.D. (937859) alla corresponsione del premio di formazione tecnica limitatamente alla posizione del calciatore Lukiv Denis (Matricola 2243529) nella misura di euro 346,00 (trecentoquarantasei/00) in favore della società ASD BORGOMANERO 1961 (71080).

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai